

Il Consiglio di Stato

Signori
- Aron Piezzi
- Alessio Ghisla
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 29.22 del 20 febbraio 2022

Presenza di pecore e capre rinselvatichite e/o incustodite ad inverno inoltrato sui monti: non va bene!

Signori deputati,

l'interrogazione in oggetto solleva alcune questioni concernenti la presenza di gruppi di ovicapri rinselvatichiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale nelle valli ticinesi.

Giova preliminarmente osservare che nei cantoni alpini l'estivazione degli animali rappresenta una pratica zootecnica tradizionale, volta a sfruttare i vastissimi pascoli montani e alpini che offrono ai nostri animali da reddito abbondante foraggio di elevato pregio. In Ticino inoltre a causa della spesso difficile morfologia dei pascoli montani sono presenti razze molto rustiche come l'autoctona Nera Verzasca che meglio si adattano a queste condizioni. L'alpeggio offre numerosi vantaggi per la salute e il benessere degli ovicapri grazie a un ambiente naturale e a una dieta equilibrata. Tuttavia, il monitoraggio costante e l'intervento tempestivo sono essenziali per garantire la sicurezza e la salute degli animali in maniera continuativa.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

1. È a conoscenza il Consiglio di Stato di questa situazione?

Sì. Il problema relativo alla presenza di singoli esemplari o gruppi di ovicapri, ma in particolare di capri, inselvatichiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale si protrae da anni. Va detto che la maggior parte degli allevatori svolge diligentemente il suo lavoro e sono invece veramente pochi quelli che presentano delle lacune nella gestione degli animali. A volte, nonostante l'impegno dell'allevatore, a causa delle difficoltà sul terreno dovute a rocce e superfici parzialmente boscate ed impervie, può capitare che qualche capo si disperda, talvolta anche spaventato da cani o grandi predatori. Vanno tuttavia distinte le fattispecie incidentali, che si verificano nonostante il detentore degli animali abbia attuato tutte le precauzioni necessarie, dai casi conseguenti alla trascuratezza da parte del detentore responsabile. Quest'ultimo caso, oltre a comportare problemi di ordine sanitario, genetico e giuridico derivanti dalla presenza di animali

domestici vaganti, costituisce un reato penale ai sensi della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) (Art. 26 cpv.1, trascuratezza).

La presenza di animali domestici incustoditi, se non addirittura rinselvatichiti, costituisce innanzitutto un rischio sanitario. In effetti, se gli animali non sono gestiti, la presenza di malattie (specialmente le cosiddette epizootie) non può essere rilevata e di conseguenza l'autorità veterinaria non può intervenire in modo efficiente con misure di lotta. Possibili malattie possono così essere trasmesse ad altri animali domestici regolarmente custoditi, ma pure agli animali selvatici.

Dal punto di vista genetico, la copresenza nelle stesse aree durante il periodo riproduttivo di stambecchi e capre rinselvatichite causa il fenomeno dell'ibridazione con la nascita di ibridi fertili tra capre domestiche e giovani maschi di stambecco (*Capra ibex*), con un grave rischio per la conservazione di quest'ultima specie¹.

Infine, dal profilo giuridico, questo comportamento da parte dei proprietari è chiaramente in contrasto con la legislazione in materia di protezione degli animali, delle epizootie e della caccia e della protezione dei mammiferi e uccelli acquatici.

2. Ci sono molti casi in Ticino, mediamente, in cui aziende non rispettano le normative?

Non vi è una statistica di questi casi. Annualmente vi sono diverse segnalazioni raccolte dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), che prende a carico i relativi casi. I dati attualmente disponibili non consentono di distinguere casi nuovi da greggi inselvatichiti da anni. Inoltre, il solo controllo delle banche dati, in cui gli ovicaprini dal 2020 devono obbligatoriamente essere registrati, non consente di identificare i casi di trascuratezza, se non tramite verifiche approfondite dei dati registrati e un controllo incrociato e tempestivo con gli animali effettivamente presenti in azienda.

3. Chi è responsabile di vigilare ed intervenire con le aziende agricole che infrangono bellamente le regole? I Comuni o il Cantone?

Fermo restando che chiunque può segnalare all'Ufficio del veterinario cantonale casi di maltrattamento di animali e situazioni che evidenziano il mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali, per quanto riguarda l'iter di vigilanza, gestione e intervento nel caso specifico, sono tre le istanze coinvolte: l'Ufficio del veterinario cantonale, l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) e i Comuni.

In occasione dei controlli nelle aziende detentrici di animali da parte dell'UVC, del Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC) e di Bio Inspecta, è verificata la documentazione sul traffico animale e di conseguenza la gestione degli animali. Si tratta però di controlli puntuali che non permettono di verificare a posteriori la corretta gestione degli animali per quanto riguarda lo scarico dopo la stagione dell'alpeggio e il controllo giornaliero degli animali dopo lo scarico.

Il Cantone impone il recupero in base all'articolo 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), richiedendo ai Comuni di segnalare all'UVC la presenza di animali rinselvatichiti o di animali non custoditi nel periodo invernale nel comprensorio di loro competenza come segue:

¹ <https://www.pngp.it/notizie/stambecco-e-capra-domestica-il-problema-degli-ibridi>

Animali senza marca auricolare o impossibilità di risalire al detentore:

- esposizione d'avviso all'albo comunale;
- segnalazione all'UVC indicando specie, numero indicativo di animali, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e misure già intraprese (dal Comune);
- informazione sull'esito dell'avviso.

In base all'esito dell'iter elencato, l'Autorità cantonale procede a ripristinare la situazione di conformità, se del caso tramite l'abbattimento degli animali in collaborazione con l'UCP.

Animali identificati o animali senza marca di cui si conosce il detentore:

- segnalazione all'UVC indicando detentore degli animali, specie, numero indicativo, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e misure intraprese dal Comune (ad esempio intimazione al detentore di recuperare i propri animali).

In questa seconda fattispecie, l'Autorità cantonale, se non vi ha già provveduto il Comune, intima al detentore il recupero degli animali entro un termine congruo. Se il recupero non è più possibile (animali rinselvaticati) si procede con l'abbattimento degli animali. Tutte le spese che ne derivano sono a carico del detentore.

4. Quali normative stanno alla base di questa specifica situazione?

La detenzione di animali da reddito, anche durante l'estivazione, è regolata principalmente dalla legislazione veterinaria in materia di protezione degli animali (Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn, e Ordinanza federale sulla protezione degli animali, OPAn) e di epizoozie (Legge federale sulle epizoozie, LFE, e Ordinanza federale sulle epizoozie, OFE). Vi sono inoltre ulteriori normative che regolano nel dettaglio specifiche tipologie di attività con gli animali da reddito, come ad esempio l'Ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici.

In aggiunta, le disposizioni dell'UVC concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario (pubblicate annualmente sul Foglio Ufficiale, come da allegato) regolano esaustivamente gli obblighi ai quali sono tenuti i responsabili delle relative strutture e aree, nonché i detentori degli animali.

Anche per quanto riguarda i pagamenti diretti (ad esempio contributo d'estivazione) occorre rispettare le disposizioni della legislazione agricola (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD e Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst).

Infine, in riferimento alla problematica dell'ibridazione, si applica la legislazione sulla caccia (Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, LCP, e Ordinanza federale sulla caccia, OCP).

Di base gli animali da reddito devono essere controllati giornalmente, mentre nell'imminenza delle nascite e subito dopo (anche nelle aziende d'estivazione) devono essere controllati almeno due volte al giorno (art. 7 dell'Ordinanza USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Quando gli animali sono in alpeggio è possibile diminuire la frequenza dei controlli e l'intervallo massimo è fissato ad una settimana (art. 13 OCEst e art. 7 Ordinanza USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

L'obbligo di controllo è stato ribadito dal Consiglio federale in risposta ad un'interpellanza (n. 12.3057) nella quale ha specificato inoltre che "le greggi incustodite, vale a dire aziende detentrici di animali senza controlli regolari, non sono pertanto consentite

nemmeno nella regione d'estivazione"². In caso di presenza di grandi predatori la frequenza dei controlli deve essere evidentemente aumentata (art. 10 Disposizioni d'alpeggio).

La sorveglianza regolare degli animali, in special modo di ovini e caprini, impedisce pure che gli animali si inselvaticiscano rendendo difficile ricondurli in autunno in azienda.

Come già indicato, la sorveglianza regolare deve permettere al detentore di intervenire prontamente in caso di animali malati, feriti o che abbisognano di cure particolari. È fondamentale inoltre in ottica di sorveglianza delle malattie ufficiali, le cosiddette epizootie, alcune delle quali possono essere trasmesse dall'animale all'essere umano, le zoonosi, con possibili conseguenze anche molto gravi per la salute, oppure dagli animali domestici a quelli selvatici. Il controllo regolare deve permettere al detentore di identificare sintomi sospetti in modo da segnalarli subito al proprio veterinario. Il detentore deve inoltre sincerarsi in loco che gli animali abbiano foraggio e acqua a sufficienza.

La frequenza dei controlli ammessa a più lunghi intervalli durante l'estivazione è evidentemente già esito di una ponderazione tra gli interessi degli animali da una parte e l'onere del detentore di eseguire i controlli in altitudine dall'altra.

Alla fine dell'estivazione, gli animali devono essere scaricati e il controllo ritorna ad avere scadenze giornaliere anche se gli animali sono lasciati in libero pascolo, vale a dire non su pascoli recintati o gestiti da un pastore.

Giova aggiungere che tutte le aziende (sia le aziende attive tutto l'anno sia le aziende d'estivazione, compresi i pascoli comunitari) sono registrate nella banca dati su traffico degli animali (BDTA). Gli animali da reddito (eccetto i suini) sono inoltre identificati tramite marche auricolari ufficiali che riportano un codice univoco. Dal 2020 anche per ovini e caprini vige l'obbligo della registrazione del singolo animale nella BDTA e dell'inserimento poi, per ogni animale, di tutti gli spostamenti effettuati (comprese entrate e uscite da e per le aziende d'estivazione).

5. A quali conseguenze possono andare incontro i proprietari che non rispettano la legge?

Come già indicato, tutte le spese derivanti dal ripristino di una situazione di conformità alle normative (recupero o abbattimento) sono poste a carico del proprietario. Inoltre nei suoi confronti è avviata una procedura contravvenzionale oppure, a dipendenza della gravità, viene sporta denuncia formale al Ministro pubblico per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 26 LPAn. Un richiamo alle normative e alle conseguenze penali è contenuto anche nelle Disposizioni d'alpeggio dell'UVC.

Se i detentori sono al beneficio di pagamenti diretti, le relative ordinanze federali prevedono la possibilità di sanzioni amministrative, con la riduzione o il rifiuto dei contributi d'estivazione (art. 25 OCEst).

² <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20123057>

6. È corretto o meno invocare la possibilità di esercitare la modalità del “vago pascolo” in queste circostanze?

Il vago pascolo consiste nella possibilità di far pascolare i propri animali su terreni di proprietà altrui in periodi definiti dell’anno, in primavera all’inizio della vegetazione e una volta effettuati gli ultimi raccolti. Molti Comuni ticinesi emanano disposizioni puntuali su dove, come e quando è permesso il vago pascolo, che, in base agli artt. 21 e 22 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste, è comunque vietato nel bosco, poiché considerato un’utilizzazione dannosa fatto salvo laddove l’autorità forestale concede l’autorizzazione.

Il vago pascolo non esime evidentemente da una gestione corretta degli animali che ne beneficiano, i quali devono quindi essere anch’essi sottoposti ad un controllo regolare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 12 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Disposizioni dell’Ufficio del veterinario cantonale concernenti l’alpeggio e il pascolo comunitario per l’anno 2023 del 19 aprile 2023

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Sezione dell’agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)